

REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE SICILIANA**  
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente  
Dipartimento Regionale dell' Urbanistica

**IL DIRIGENTE GENERALE**

**VISTO** lo statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la Legge 17 agosto 1942 n° 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge Regionale 27 dicembre 1978, n° 71 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge Regionale 30 aprile 1991, n° 10 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 9 della Legge Regionale 21 aprile 1995, n° 40;

**VISTO** il D.Lgs. n° 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i, recante norme in materia ambientale;

**VISTO** il Decreto Ministeriale n° 381 del 10 settembre 1998, regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana;

**VISTO** la Legge 22 febbraio 2001, n° 36, Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

**VISTO** il foglio prot. n° 4538 del 05 ottobre 2015, pervenuto il 09 ottobre 2015 ed acquisito al protocollo di questo Assessorato al n° 22509 di pari data, con il quale il Comune di Casalvecchio Siculo ha trasmesso la documentazione relativa all'approvazione del regolamento comunale per l'installazione degli impianti fissi di telecomunicazione per telefonia cellulare e radiotelevisivi quale integrazione alle norme di attuazione del P.di F. approvato con D.A. n° 122 del 16.04.1981;

**VISTO** la nota prot. n° 24487 del 05/11/2015, con la quale questo Dipartimento ha richiesto chiarimenti in merito a delle incongruenze rilevate nell'istanza prot. n° 4538/2015;

**VISTO** la nota prot. n° 237 del 18/01/2016 (ARTA prot. n°2032 del 28/01/2016) con la quale il Responsabile dell'U.T.C. prende atto dell'incongruenze trasmesse con nota prot. n°4538 del 05/10/2015, e comunica i dovuti chiarimenti;

**VISTO** la nota prot. n° 3277 del 15/02/2016 con la quale il Servizio 3/DRU ha richiesto documentazione in quanto non prodotta precedentemente;

**VISTO** l'integrazione prodotta dal Comune di Casalvecchio Siculo prot. n° 927 del 02/03/2016 (ARTA prot. n° 4753 del 03/03/2016);

**VISTO** la delibera del Consiglio Comunale di Casalvecchio Siculo n° 22 del 26 agosto 2014, avente per oggetto "Approvazione del regolamento comunale per l'installazione degli impianti fissi di telecomunicazione per telefonia cellulare e radiotelevisivi quale integrazione alle norme di attuazione del P.di F. approvato con D.A. del 10 settembre 1975";

**VISTO** gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 71/78, relativi alla delibera consiliare n°22/20014;

**VISTA** l'attestazione del Responsabile Amm.vo, del 05/10/2015 del comune di Casalvecchio Siculo, di avvenuto deposito presso la Segreteria Comunale, e che non sono pervenute osservazioni opposizioni e/o reclami, durante i termini temporali di visione e fino alla data del 05/10/2015;

**VISTO** il vigente regolamento edilizio del Comune di Casalvecchio Siculo (ME), annesso al P.di F. ed approvato con D.A. n° 122 del 16.04.1981;

**VISTO** il parere n° 03 del 07 marzo 2016 reso dall'unità operativa 3.1, del Servizio 3/DRU di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n° 40/95, che di seguito parzialmente si trascrive

*"...omissis..."*

Rilevato che

*Il comune di Casalvecchio Siculo, in atto è dotato di Programma di Fabbricazione con annesso Regolamento Edilizio, approvato con D.A. n° 122 del 16/04/1981.*

*La variante, proposta dal Consiglio Comunale con l'atto deliberativo n° 22 del 26/08/2014, consiste nell'integrare il regolamento edilizio comunale vigente, al fine di disciplinare gli impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare e radio televisiva ai sensi del DM n° 381/98 e s.m.i..*

L'integrazione consiste nell'inserimento di n° 7 articoli che di seguito si trascrivono:

**“Regolamento per l'installazione degli impianti fissi di telecomunicazione per telefonia cellulare e radiotelevisivi, quale integrazione del Regolamento Edilizio Comunale annesso al P.di F. approvato con D.A. del n° 122 del 16/04/1981”**

**Art. 1**

**Criteri localizzativi degli impianti di comunicazione,  
standard urbanistici, descrizioni e incentivazioni**

- In considerazione del criterio che la potenza debba comunque essere quella effettivamente necessaria con esclusione, quindi, di qualsiasi esubero, allo scopo di evitare le esposizioni indebite ed ai fini del conseguimento della minimizzazione dell'esposizione e della giustificazione del rischio per la popolazione, si determinano distanze di rispetto dalle "zone residenziali" e dalle "aree sensibili" per la localizzazione degli impianti.
- Sono definite zone residenziali quelle comprese nel perimetro dei centri abitati, zone A (e sottozone) e B (e sottozone) di cui al D.M. 1444/68) o destinate all'espansione edilizia, zona C (e sottozone) o destinate ad attività industriali o artigianali, zona D (e sottozone), mentre le aree nelle quali ricadono o sono previste attrezzature di interesse collettivo (zone F), quali ospedali, chiese, edifici di interesse storico-artistico, scuole asili nido, case di cura e di riposo, costituiscono le aree sensibili.
- L'installazione dei sistemi fissi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti all'interno dell'intervallo di frequenza compresa tra 100 Khz e 3000 Mhz può essere autorizzata ad una distanza dal perimetro delle zone **residenziali** non inferiore a quella di rispetto di cui al presente articolo; la distanza dalle aree **sensibili** sarà non inferiore a quella di rispetto maggiorata del 50%.
- Tra un impianto e l'altro deve intercorrere una distanza minima pari al doppio della maggiore distanza di rispetto, come definita nel presente articolo in funzione della potenza.

**Definizione distanze di rispetto:**

<b>potenza complessiva in antenna</b>	<b>Distanza di rispetto</b>
<b>0,25 Watt</b>	<b>20 metri</b>
<b>1 Watt</b>	<b>40 metri</b>
<b>2 Watt</b>	<b>60 metri</b>
<b>10 Watt</b>	<b>140 metri</b>
<b>20 Watt</b>	<b>200 metri</b>
<b>30 Watt</b>	<b>250 metri</b>
<b>40 Watt</b>	<b>290 metri</b>
<b>50 Watt</b>	<b>320 metri</b>
<b>60 Watt</b>	<b>350 metri</b>
<b>70 Watt</b>	<b>380 metri</b>
<b>80 Watt</b>	<b>400 metri</b>
<b>90 Watt</b>	<b>430 metri</b>
<b>100 Watt</b>	<b>450 metri</b>
<b>Per ogni 10 Watt successivi</b>	<b>Ulteriori 20 metri</b>

N.B.

Le distanze devono essere considerate misurando a 360° rispetto al centro di emissione del segnale, esse devono avere come riferimento il perimetro delle zone residenziali ed anche una sola "area sensibile".

La potenza complessiva di ogni impianto, al connettore di antenna (in ingresso in antenna) si otterrà sommando le potenze di tutte le portanti; qualora nello stesso sito fossero presenti più impianti, sia ospitati sullo stesso traliccio che su tralicci separati, dovranno essere sommate le potenze di tutte le SRB ospitate nel sito.

- Gli impianti o gruppi di impianti di potenza complessiva (in antenna) non superiore a 2 Watt possono essere localizzati anche nelle "zone residenziali", a patto che nella loro zona di rispetto non sia prevista la presenza dell'uomo per più di quattro ore al giorno: tale zona, ove presente, va individuata, indicata con appositi cartelli di pericolo, e recintata.
- Le antenne, comprensive dei pali di supporto, devono avere un'altezza massima di 4 metri.
- Tali antenne possono essere posizionate, in accordo alla normativa, su edifici esistenti o su torri

costruite ad hoc.

- L'altezza massima dell' estremità superiore dell' antenna deve rientrare entro l'altezza massima consentita dallo strumento urbanistico per gli edifici in quella zona omogenea aumentata di 4 metri.
- Gli edifici, le torri, i supporti e le antenne devono essere muniti dei visti per quanto attiene la normativa antisismica.

## **Art. 2**

### **Norme concessorie documentazione**

- Le installazioni dei suddetti impianti e le opere connesse saranno soggette al rilascio di concessione edilizia, sulla base dei pareri espressi dall'Ufficio Tecnico Comunale e dagli altri organi competenti.
- Tutte le installazioni dovranno risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale, della tutela paesaggistica e monumentale e con le vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia edilizia. A tal fine il richiedente dovrà preventivamente acquisire il nulla osta degli enti preposti alla tutela di eventuali vincoli esistenti e dotarsi preliminarmente dello studio di impatto ambientale (SIA). In caso di torri o supporti comunque troppo appariscenti, l'Ufficio può chiedere la valutazione di impatto ambientale (VIA).

## **Art. 3**

### **Obbligo alla rimozione, fideiussione**

- In considerazione della durata temporale della concessione ministeriale per la realizzazione degli impianti, il richiedente dovrà inoltre sottoscrivere un atto di obbligazione unilaterale di obbligo alla rimozione dell'impianto e delle opere di pertinenza, e per il ripristino dello stato dei luoghi entro i tre mesi dalla data di scadenza, ove questa non venga rinnovata e rimpianto non sia trasferito ad altra società subentrante.
- Tale obbligo dovrà comprendere il caso in cui il richiedente, indipendentemente dalla validità della concessione ministeriale, decida autonomamente di disattivare l'impianto ricetrasmittente.
- A garanzia di tale obbligo, il richiedente dovrà prestare fideiussione bancaria o assicurativa per un importo corrispondente alle spese preventivate di dismissione dell'impianto alla scadenza della concessione.

## **Art. 4**

### **Superamento limiti sanzioni**

- Nei casi di impianti esistenti per i quali è stato accertato il superamento dei limiti stabiliti dal D.M. 381/98 o dal presente regolamento, il Sindaco quale autorità sanitaria locale, potrà ordinare le azioni di risanamento ritenute indifferibili ed urgenti, con oneri poste a carico dei titolari, secondo quanto contenuto nell'allegato "C" del predetto Decreto Ministeriale.

## **Art. 5**

### **Controlli: dispositivi e modalità**

- Le stazioni radio base (SRB) dovranno essere dotate di "scatole nere" che registrino i livelli di potenza e disattivino automaticamente la SRB se si superano i valori prefissati. Le suddette "scatole nere", una volta installate, dovranno essere accessibili solo in presenza di tecnici comunali
- Con cadenza non superiore a mesi 6 (sei) la ditta concessionaria è tenuta a produrre una relazione, corredata dalle registrazioni automatiche, a firma di professionisti abilitati, sulla misurazione della potenza erogata dall'impianto.

## **Art. 6**

### **Siti: prescrizioni**

- I siti su cui insistono le SRB devono essere recintati, denominati e segnalati (con ben visibili segnali di pericolo, come quelli dei laboratori di radiologia), ed essere interdetti alla presenza dell'uomo quando la stazione è in funzione.

## **Art. 7**

### **Norme transitorie**

- *Gli impianti già autorizzati e funzionanti dovranno entro due anni adeguarsi a tutti i parametri prescritti dal presente regolamento. In ogni caso entro un anno dovranno ridimensionare la potenza di trasmissione, adeguandola a quella prevista dal presente regolamento per la loro localizzazione, in modo da minimizzare gli effetti delle onde elettromagnetiche sulla popolazione.*
- *Eventuali altri impianti comunque funzionanti dovranno entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento adeguarsi in toto.*
- *In caso di inadempienze si procederà secondo quanto previsto dall'art. 4, previa diffida degli uffici comunali competenti.*

Considerato che

- *dall'esame della documentazione pervenuta, si ritiene che la procedura amministrativa adottata dal Comune sia regolare ai sensi di legge;*
- *sono state correttamente effettuate le pubblicazioni ai sensi dell'art. 3 della l.r. 71/78 e a seguito delle stesse non sono state prodotte osservazioni e/o opposizioni riguardo la variante di che trattasi;*
- *i Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n°36;*
- *le modifiche adottate dal C.C. consistono nell'adeguare il R.E. alla normativa esistente in materia di impianti fissi di telecomunicazioni per telefonia cellulare e radio televisiva ai sensi del DM n° 381/98 e s.m.i.;*
- *i regolamenti edilizi comunali e le relative modifiche non rientrano tra le procedure soggette a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS, in quanto trattasi di norme regolamentari che non possono presentare contenuti riferibili alla pianificazione, pertanto detto strumento non rientra tra le fattispecie di cui all'art. 6 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i..*

*Per tutto quanto sopra premesso, rilevato e considerato questa Unità Operativa 3.1 del Servizio 3/DRU*

***è del parere che***

*sia meritevole di approvazione la variante al regolamento edilizio, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 71/78 e s.m.i., per l'installazione degli impianti fissi di telecomunicazione per telefonia cellulare e radiotelevisivi, quale integrazione al vigente Regolamento Edilizio Comunale annesso al P.di F. approvato con D.A. n° 122 del 16/04/1981, adottato con delibera di Consiglio Comunale n° 22 del 26 agosto 2014, fermo restando che, le disposizioni di legge prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi, e per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si rinvia ai disposti normativi, sia regionali che statali vigenti, così come eventualmente modificati o integrati da successive norme emanate in materia."*

**RITENUTO** di condividere il superiore parere n° 03 del 07 marzo 2016;

**RILEVATO** che la procedura seguita è conforme alla legge

**D E C R E T A**

- ART. 1)** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della Legge Regionale n° 71 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n° 03 del 07 marzo 2016 reso dall'Unità Operativa 3.1 del Servizio 3/DRU, è approvata la modifica al Regolamento edilizio del Comune di Casalvecchio Siculo, adottata con delibera consiliare n° 22 del 26 agosto 2014.
- ART. 2)** Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:
1. Delibera consiliare n° 22 del 26 agosto 2014 di adozione;
  2. Parere n° 03 del 07 marzo 2016 reso dall'U.O. 3.1 del Servizio 3 di questo Dipartimento.
- ART. 3)** Il Comune di Casalvecchio Siculo resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli allegati sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
- ART. 4)** Il presente decreto con gli allegati, dovrà essere pubblicato sul sito web dell'Amministrazione comunale (Albo Pretorio on line) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l'Ufficio comunale.
- ART. 5)** Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, l'alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n.21 il presente decreto è pubblicato anche sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica.

Palermo, li  
15/03/2016

IL DIRIGENTE GENERALE  
( Ing. Salvatore Giglione)  
firmato